



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
BENEFICI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI**

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Esclusioni e limitazioni
- Art. 3 – Definizioni

CAPO II – CONCESSIONI DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

- Art. 4 – Modalità di concessione ed individuazione dei beneficiari
- Art. 5 – Procedura per la concessione di forme di sostegno economico
- Art. 6 – Criteri per la concessione di forme di sostegno economico
- Art. 7 – Criteri per la concessione di forme di vantaggio economico
- Art. 8 – Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno e/o vantaggio economico
- Art. 9 – Rendicontazione dei sostegni economici
- Art. 10 – Rendicontazione dei vantaggi economici

CAPO III – CONCESSIONI DI PATROCINI

- Art. 11 - Soggetto competente alla concessione di patrocini
- Art. 12 - Soggetti beneficiari dei patrocini
- Art. 13 - Criteri per la concessione di patrocini
- Art. 14 - Concessione di patrocini in casi eccezionali
- Art. 15 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni
- Art. 16 - Procedura per la concessione di patrocini
- Art. 17 - Utilizzo dello stemma del Consorzio in relazione al patrocinio
- Art. 18 - Patrocinio associato a forme di sostegno e/o vantaggio economico
- Art. 19 - Concessione di patrocini per iniziative aventi scopo di lucro
- Art. 20 – Rendicontazione dei patrocinio concesso

CAPO IV – PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

- Art. 21 - Disposizioni finali

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di forme di sostegno economico, vantaggi economici e patrocini a favore di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività rispondenti alle esigenze dei Comuni consorziati e delle rispettive comunità locali che riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti ambiti:

- a) sociale e assistenziale;
- b) istruzione, formazione e ricerca scientifica;
- c) cultura;
- d) arte e tutela dei beni storici e artistici;
- e) sport e tempo libero;
- f) tutela dell'ambiente;
- g) turismo;
- h) promozione del tessuto economico sociale;

2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – Esclusioni e limitazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra il Consorzio e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali dello stesso, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

2. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per “**forme di sostegno economico**” o “sostegni economici”, i **contributi** e le **sovvenzioni** assegnati a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali del Consorzio;
- b) per “**soggetti beneficiari**”, le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, gruppi, comitati e altri organismi di aggregazione non aventi personalità giuridica che svolgono attività finalizzate allo sviluppo economico e sociale della comunità locale, destinatari delle forme di sostegno economico, di vantaggi economici e patrocini.
- c) per “**vantaggi economici**” i benefici concessi, anche sotto forma di collaborazione, *diversi dalle erogazioni in denaro*, consistenti nella **fruizione di strutture o beni di proprietà** o in uso al Consorzio o nella fornitura di servizi;
- d) per “**patrocinio**” il sostegno del Consorzio con associazione di immagine ad un'iniziativa, attività, progetto, di particolare rilevanza per il Consorzio ed il territorio in cui insistono i comuni consorziati, senza assunzione di alcun onere per l'ente.

CAPO II

CONCESSIONI DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 4 – Modalità di concessione ed individuazione dei beneficiari

1. Il Consorzio individua periodicamente le attività, iniziative e progetti che ritiene possano essere coinvolti i soggetti beneficiari a vantaggio della crescita e della valorizzazione delle comunità dei comuni consorziati e del territorio.
2. Il Consorzio può concedere in via ordinaria sostegni economici a soggetti operanti nelle comunità locali dei Comuni Consorziati che ne facciano richiesta sulla base di una valutazione di coerenza / affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi, tale da poterli ricondurre a linee di sviluppo delle funzioni amministrative in attuazione di quanto previsto al comma 1.
3. La valutazione delle proposte/ricieste dei singoli soggetti è condotta a procedimenti comparativi, finalizzati ad ottimizzare la distribuzione delle risorse tra soggetti e per attività meritevoli del sostegno economico del Consorzio.
4. Il Consorzio può assegnare, in via eccezionale, sulla base di adeguata motivazione delle somme a ciò destinate in bilancio, sostegni economici straordinari a soggetti impegnati in progetti o iniziative che per le loro caratteristiche peculiari si configurino come interventi di particolare significato per la comunità locale, riconducibili agli ambiti di attività dell'Amministrazione indicati nell'articolo 1.

Art. 5 – Procedura per la concessione di forme di sostegno economico

1. I soggetti operanti nelle comunità locali dei Comuni consorziati, che intendano ottenere sostegni economici dal Consorzio, per attività disciplinate dal presente regolamento, presentano alla stessa una specifica istanza, accompagnata da una relazione illustrativa, nella quale è precisata anche la richiesta di sostegno economico e la sua specifica motivazione e finalità.
2. All'istanza deve essere allegata formale lettera di presentazione/ accompagnamento a firma del del Sindaco pro tempore del Comune consorziato dove il soggetto di cui al precedente comma ha collocato la propria sede legale.
3. Le varie proposte presentate ai sensi del precedente comma 2 sono valutate dal Consorzio in termini comparativi e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili.

Art. 6 – Criteri per la concessione di forme di sostegno economico

1. I sostegni economici sono assegnati dal Direttore Amministrativo, previo indirizzo del Consiglio di amministrazione, cui compete la determinazione del relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla base dei seguenti criteri indicati nei commi successivi.
 - natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella del Consorzio ;
 - numero di persone interessate dall'attività;
 - capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
 - per le persone giuridiche, situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato;
 - presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici o privati.
 - finalità pubblica o di interesse pubblico;

- contenuto e valore dell'iniziativa;
- livello di partecipazione previsto;
- coinvolgimento di più Comuni aderenti al Consorzio;
- preventivo di spesa;
- presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati.

4. Su specifica istanza motivata, può essere erogato un acconto sul contributo assegnato, in relazione all'entità dello stesso e all'attività da svolgere. L'acconto, comunque, non può essere superiore alla metà del contributo assegnato.

5. In ogni caso, l'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

6. La concessione dei sostegni economici non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

Art. 7 – Criteri per la concessione di forme di vantaggio economico

1. I soggetti beneficiari che intendono ottenere un vantaggio economico devono presentare apposita domanda, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, tramite raccomandata a/r o via PEC.

2. La domanda deve contenere:

- a) i **motivi** della richiesta;
- b) l'**uso** che si intende fare del beneficio richiesto, specificando i motivi che ne giustificano il suo godimento come forma di vantaggio economico;
- c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
- d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.

Alla domanda va allegato

- a) formale lettera di presentazione/ accompagnamento a firma del Sindaco pro tempore del Comune consorziato dove il soggetto istante ha la sede legale.
- b) Copia dello Statuto e dell'atto costitutivo.

3. La concessione del bene è disposta con determinazione del Direttore Amministrativo, previo indirizzo del Consiglio di Amministrazione .

4. La determinazione deve evidenziare:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
- b) le motivazioni in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità del statutarie del Consorzio, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso;
- c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Consorzio , il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

4. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 6.

Art. 8 - Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno e/o vantaggio economico

1. il Consorzio verifica:

- a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico o del vantaggio economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;

b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.

Art. 9 – Rendicontazione dei sostegni economici

1. A conclusione delle iniziative per le quali si è chiesto il sostegno economico, i soggetti beneficiari, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di 30 giorni, la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata;
- b) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo.
- c) materiale di documentazione dell'attività, manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Consorzio;

2. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per un periodo di 1. anni.

Art. 10 – Rendicontazione dei vantaggi economici

1. A conclusione delle iniziative per le quali si è chiesto il vantaggio economico, i soggetti beneficiari, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di 30 giorni, la seguente documentazione:

- a) rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;
- b) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.

2. Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

CAPO III

CONCESSIONI DI PATROCINI

Art. 11 - Soggetto competente alla concessione di patrocini

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con deliberazione del C.d. A. :

- a) per iniziative di interesse di tutti i Comuni consorziati, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);
- b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo o divulgativo del Consorzio (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti o ad un singolo comune consorziato).

Art. 12 - Soggetti beneficiari dei patrocini

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini del Consorzio:

- a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
- b) altri organismi no profit;

- c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocinii del Consorzio anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Art. 13 - Criteri per la concessione di patrocinii

1. La concessione di patrocinii è decisa dal Consorzio sulla base dei seguenti criteri:
- a) **coerenza** dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali del Consorzio, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b) **rilevanza** per i territori dei comuni aderenti al Consorzio, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - c) **significatività** dell'associazione tra l'immagine del Consorzio e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (ad es. rassegne) o per attività programmate.
3. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata.
4. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

Art. 14 - Concessione di patrocinii in casi eccezionali

1. il Consorzio può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 12 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per il Consorzio e per le comunità locali derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 15 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. il Consorzio non concede patrocinii:
- a) per iniziative di carattere politico;
 - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
 - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Consorzio;
 - d) per altre motivazione validamente esplicitate nel provvedimento di diniego.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Consorzio può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine del Consorzio.

Art. 16 - Procedura per la concessione di patrocinii

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio del Consorzio presentano un'istanza con almeno 30 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
 - a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - c) impatto potenziale dell'iniziativa sulle comunità locali ed in altri contesti;
 - d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. Il Consorzio, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, almeno 10 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo del logo del Consorzio in relazione all'iniziativa patrocinata.

Art. 17 - Utilizzo dello Logo/stemma del Consorzio in relazione al patrocinio

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma/ logo del Consorzio negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Ente.
2. Il ruolo del Consorzio è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Art. 18 - Patrocinio associato a forme di sostegno e/o vantaggio economico

1. 2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 19 - concessione di patrocini per iniziative aventi scopo di lucro

1. Il Consorzio può concedere il patrocinio di cui al presente Regolamento per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
 - a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
 - b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Consorzio e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.
2. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per il Consorzio e le comunità locali derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

Art. 20 – Rendicontazione dei patrocini concessi

1. In caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa:
 - a) documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza.
 - b) relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalle comunità locali nel caso di cui all'art. 18, ove richiesta.

2. Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per un periodo di un anno, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.